

INFRAZIONI E SANZIONI

Il personale di controllo riveste, nell'esercizio delle proprie funzioni la qualifica di "Pubblico ufficiale" (art. 357 codice penale) ed è abilitato a:

- richiedere l'esibizione del titolo di viaggio in possesso;
- elevare verbali in caso di accertate irregolarità;
- pretendere il rilascio delle esatte generalità;
- pretendere l'esibizione di documenti di identificazione;
- richiedere l'intervento delle forze dell'ordine in caso di mancata identificazione;
- impedire al trasgressore di sottrarsi all'identificazione;
- sottrarre titoli di viaggio alterati, falsi o contraffatti;
- allontanare dal mezzo di trasporto i viaggiatori che pregiudichino l'ordine o la sicurezza del servizio o che rechino disturbo agli altri passeggeri.

In ottemperanza alla vigente L.R. n. 6 del 04/04/2012, gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di sorveglianza. Chiunque viene sorpreso su un mezzo di trasporto e non fornisce o fornisce dati falsi sulla propria identità all'agente incaricato dell'azienda in qualità di Pubblico Ufficiale è punito dall'art. 495 del codice penale.

L'inosservanza di tali obblighi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di trenta ad un massimo di cento volte il costo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima.

È ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta in questi casi:

Pagamento della sanzione entro 60 gg	Sanzione ridotta € 40,00	Spese di notifica € 10,00	Totale sanzione € 50,00
Pagamento della sanzione oltre 60 gg	Sanzione intera € 120,00	Spese di notifica € 10,00	Totale sanzione € 130,00
Pagamento della sanzione entro 5 gg	Sanzione ridotta del 30% € 28,00	Spese di notifica € 10,00	Totale sanzione € 38,00

In caso di reiterazione della violazione entro tre anni, la sanzione è raddoppiata. Qualora l'utente sia sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, la sanzione deve essere annullata da parte dell'Azienda di trasporto se l'utente dimostra, entro cinque giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione. In questo caso, l'annullamento della sanzione prevede il pagamento delle sole spese di notifica di € 10,00.

Il pagamento in misura ridotta della sanzione, in aggiunta alle spese di notifica e di procedimento, deve essere effettuato entro 5 giorni od entro 60 giorni dalla data di contestazione e/o notifica del verbale effettuando un versamento sul conto corrente postale n. 13662259 oppure tramite bonifico al codice IBAN IT4600511654740000000006553, avendo cura di specificare la causale (pagamento sanzione amministrativa – numero e data del Verbale). Il pagamento può altresì essere effettuato in contanti presso gli Uffici di Autoservizi LA VALLE di Bettinsoli Mario & C. SNC

(via Matteotti, n. 8/D – 25060 Lodrino - BS).

Salva l'eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste dall'art. 45 della L. R. n. 6 del 04/04/2012 ("Agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale") sono puniti con la sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 1.000,00 nel caso di accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti nel provvedimento per il riconoscimento del beneficio. Il beneficiario cui viene applicata la sanzione è tenuto a restituire il titolo agevolato entro dieci giorni dall'irrogazione della sanzione. In caso di mancata restituzione è irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria nella stessa misura di quella già applicata.

Salvo quanto previsto dai commi 1bis e 2 dell'art. 46 della L.R. n. 6/2012, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale") e accertate e contestate da personale e/o soggetti a ciò espressamente incaricati delle aziende. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della L. 689/1981, è emessa dal Direttore dell'Azienda di trasporto incaricato.

Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 46 della L.R. n. 6/2012, i proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.

Si rammenta, inoltre, che le sanzioni amministrative sopra riportate si applicano anche ai:

- possessori di agevolazioni di trasporto regionali "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" e provinciali "Io viaggio ovunque in Provincia";
- possessori di agevolazioni di trasporto rilasciate dal Comune di Gardone V. T., quali le tessere di libera circolazione per gli over 60, i diversamente abili, gli utenti a basso reddito e gli alunni-studenti che frequentano tutte le scuole fino al periodo di scuola dell'obbligo.

Qualora tali sanzioni non siano pagate nei termini stabiliti, l'Azienda darà corso a procedimenti ingiuntivi, con applicazione della sanzione in misura intera, che possono determinare il recupero forzoso del credito.

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del Verbale possono essere presentati scritti difensivi a: Autoservizi LA VALLE s. n. c. via Matteotti, n. 8/D – 25060 Lodrino (BS), via pec a lavallebus@pec.it oppure via mail a info@lavallebus.it, dichiarando, pena la nullità della constatazione, le proprie generalità comprese del numero di telefono.

L'Azienda darà successivamente comunicazione in ordine all'accoglimento o al rigetto degli stessi.

RIFIUTO DI INDICAZIONE E DICHIARAZIONI FALSE SULL'IDENTITA'

La mancata dichiarazione delle generalità e il rilascio di false dichiarazioni sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, al personale di controllo, è punibile nel primo caso con la reclusione fino ad un mese e con la multa fino a € 206,00 (art. 651 del Codice Penale), nel secondo caso con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a € 516,00 (artt. 462 e 496 del Codice Penale).